

Statuto della Provincia di Pisa

Proposto con Delibera del Consiglio provinciale del 16 marzo 2015 n° 5

Adottato con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci del 16 marzo 2015 n° 1

Titolo I - Principi Generali

Art. 1 - La Provincia di Pisa

1. La Provincia di Pisa è l'ente territoriale di area vasta, dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto, che rappresenta i Comuni, la comunità e il territorio che la integrano, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. E' ente di secondo livello che programma e organizza la propria azione in rapporto con i Comuni, singoli e associati, del suo territorio, con la Regione, con le altre Province e la città metropolitana, al fine di integrare la propria azione e le proprie politiche con quelle degli altri Enti.
3. D'intesa con altre Province promuove ed organizza la rappresentanza degli interessi d'area sovra-provinciale per macro-aree omogenee interne alla Regione, con particolare riguardo alla programmazione strategica, allo sviluppo economico, alle infrastrutture, ai servizi d'area vasta, ai progetti di rilevanza regionale e comunitaria.

Art. 2 – Rapporti con le province confinanti

1. La Provincia di Pisa promuove politiche di AREA VASTA DELLA TOSCANA COSTIERA attraverso intese e patti con le province confinanti per la individuazione di ambiti territoriali ottimali interprovinciali che rafforzino il ruolo delle comunità e delle istituzioni locali.

Art. 3 - Rapporti con i Comuni

1. La Provincia può articolare il suo territorio in zone omogenee coincidenti con gli ambiti territoriali di gestione associata stabiliti dai comuni, dalla legislazione statale e da quella regionale.
2. Ciascuna zona è rappresentata dal Sindaco del Comune avente la maggiore popolazione residente, dal Presidente o dai Presidenti delle unioni di Comuni o delle Unioni Montane di Comuni costituite e operanti ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali.
3. In ogni caso la Provincia garantisce con l'impiego di proprie risorse umane le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie per favorire lo sviluppo della gestione associata delle funzioni comunali nelle forme previste dalla legge, in particolar modo presso le Unioni dei Comuni e la realizzazione di sinergie gestionali nell'esercizio delle funzioni conferite alle Unioni da parte dell'Ente e dei Comuni.

Art. 4 - Territorio e sede

1. Il territorio della Provincia coincide con il territorio dei Comuni che, sulla base della legge statale e della Costituzione, sono in essa ricompresi.
2. Le variazioni del territorio provinciale hanno luogo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 133 della Costituzione.
3. La Provincia ha sede nel capoluogo.
4. Il Presidente può stabilire l'utilizzo di sedi decentrate, in stretta connessione con l'articolazione del territorio in zone omogenee, per favorire l'esercizio associato delle funzioni comunali e l'integrazione delle proprie attività con le funzioni svolte dalle articolazioni della regione che operano in sede decentrata.

Titolo II – Organi di governo

Art. 5 – Organi

1. Sono organi di governo della Provincia il Presidente, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.

Art. 6 – Il Presidente

1. Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente, ne assicura l'unità d'indirizzo politico-amministrativo, ne emana gli atti mediante propri decreti, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci fissandone l'ordine del giorno, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto.
2. Può nominare un Vicepresidente, che svolge le funzioni ad esso delegate e che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. In caso d'impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione del Presidente della Provincia, le funzioni sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente.
3. Può nominare uno o più consiglieri delegati allo svolgimento di funzioni allo stesso spettanti.
4. Nomina e revoca, nei termini di legge, il segretario dell'Ente e può altresì nominare il direttore generale.
5. Fermo restando la legittimazione processuale, nella materia di specifica competenza, attribuita al dirigente, segnatamente, decidere se avviare e/o resistere ad una lite, se comporla in via transattiva e/o rinunciarvi, il Presidente promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere relativamente alla materie ed agli atti di esclusiva competenza degli organi della Provincia
6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo.
7. Stipula con altri Enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge.
8. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 21, in ogni atto e testo normativo che sia vigente al momento dell'approvazione del presente Statuto, le espressioni "giunta provinciale" e "consiglio provinciale" e l'esercizio dei relativi poteri devono intendersi riferite al Presidente della Provincia, a meno che il presente Statuto, in specifico all'articolo 9, non disponga diversamente.

Art. 7 – Programma di governo

1. Il Programma di Governo è il documento contenente le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato.

Art. 8 – Atti del Presidente della Provincia

1. Gli atti del Presidente, aventi natura provvedimento, sono adottate nella forma di decreto.
2. Il decreto, ove abbia natura di provvedimento finale del procedimento, è adottato sulla base di una proposta formulata e sottoscritta dal responsabile del procedimento.
3. Su ogni proposta di decreto, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nel decreto.
4. In presenza di ragioni eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente della Provincia può esercitare, con provvedimento d'urgenza, i poteri del Consiglio. I provvedimenti di urgenza del Presidente devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile e, in caso di mancata ratifica, perdono efficacia sin dal momento della loro adozione. Ricorrendone la necessità, il Consiglio può, con propria deliberazione, regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti e dipendenti in modo diretto e inequivoco dal provvedimento decaduto.

5. All'adozione del decreto presidenziale partecipa il Segretario Generale.

Art. 9 - Il Consiglio provinciale

1. Il Consiglio provinciale è organo d'indirizzo e controllo della Provincia.
2. In particolare spetta al Consiglio Provinciale:
 - a) approvare lo Statuto dell'Ente e proporlo all'assemblea dei Sindaci per l'adozione;
 - b) approvare il documento unico di programmazione (DUP);
 - c) approvare il Programma di Governo di cui all'art. 7 del presente Statuto;
 - d) approvare indirizzi generali nelle materie di propria competenza, regolamenti, piani e programmi, bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e rendiconti di gestione; approvare la contrazione e l'eventuale rinegoziazione dei mutui, laddove non già espressamente previste negli atti di programmazione generali;
 - e) approvare o adottare ogni altro atto sottoposto dal Presidente della Provincia;
 - f) istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi;
 - g) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di programmazione generale;
 - h) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi. Sono altresì compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;
 - i) adottare indirizzi per la nomina da parte del Presidente di rappresentanti della Provincia in enti o organismi comunque denominati;
 - j) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio;
 - k) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi.
3. Spetta, inoltre, al Consiglio Provinciale approvare piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni a essa conferite a qualsiasi titolo dalla legge dello Stato o della Regione, con particolare riferimento a :
 - a) Strumenti di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
 - b) Cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione dei servizi in forma associata;
 - c) Programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica;
 - d) Tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - e) Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;
4. Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia, che lo convoca e presiede, e dal numero di consiglieri stabilito dalla legge.
5. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, nonché di chiedere la convocazione del Consiglio provinciale nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge, indicando le questioni di competenza del Consiglio medesimo che il Presidente della Provincia deve inserire nell'ordine del giorno e discutere nella prima seduta utile.
6. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
7. Nella prima seduta il Consiglio verifica la condizione degli eletti e dichiara l'eventuale ineleggibilità o incompatibilità dei medesimi quando sussista una delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni.
8. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale, finanziaria e organizzativa secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento.
9. Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al Presidente della Provincia, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, il Consiglio procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari preferibilmente nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica e comunque entro dieci giorni dalle dimissioni.
10. Ogni consigliere è tenuto, salvo fondate ragioni di impedimento, a partecipare alle sedute del Consiglio. Il consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive o a più di metà delle sedute tenute nel corso di un anno, decade se richiesto da un consigliere; la decadenza viene dichiarata dal Consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.

Art. 10 - L'Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia o da loro delegati, con poteri propositivi, consultivi e di controllo. Essa assume, pertanto, una valenza di rappresentanza generale dei Comuni attraverso i Sindaci del territorio.
2. L'Assemblea dei Sindaci ha facoltà di inviare al Presidente della Provincia e al Consiglio provinciale proprie proposte o risoluzioni, precipuamente in ordine allo sviluppo strategico del territorio e per quelle materie ed attività ove possa risultare necessario e maggiormente funzionale alle esigenze dei territori, la gestione associata di funzioni e servizi anche con riferimento alle aree omogenee di cui all'articolo 3, comma 1.
3. L'Assemblea adotta o respinge lo Statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. Essa si esprime, con le stesse modalità, relativamente ai bilanci dell'Ente.
4. Al fine di esercitare la loro funzione di controllo i componenti l'Assemblea godono delle stesse prerogative dei Consiglieri provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi detenuti dalla Provincia.
5. L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti o due quinti dei componenti il Consiglio provinciale, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.
6. In sede di prima convocazione la riunione è valida qualora sia presente un numero di Comuni superiore al cinquanta per cento e che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nella Provincia. In seconda convocazione, che non può essere convocata prima che siano decorse ventiquattro ore, la convocazione è valida se sono presenti almeno un terzo dei Comuni che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente nella Provincia. Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali o deliberative laddove previste.

Art. 11 – Pubblicità degli atti

1. I decreti presidenziali, le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea e le determinazioni dirigenziali sono pubblicati all'albo pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi e diventano esecutivi dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione, salvo che, per particolari e motivate ragioni d'urgenza, siano dichiarati immediatamente esecutivi. Della dichiarazione d'immediata eseguibilità e delle relative motivazioni deve essere fatta espressa menzione in calce alla parte dispositiva dell'atto.

Titolo III – Ruolo e funzioni della Provincia

Art. 12 - Governo di area vasta

1. Nell'esercizio delle funzioni di governo di area vasta, la Provincia rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni e salvaguarda l'identità delle comunità locali collaborando con queste per migliorare l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi.
2. A tal fine la Provincia promuove un confronto costante con la Regione ed i Comuni relativamente alla ricerca dell'ottimale livello per lo svolgimento delle funzioni amministrative.
3. La Provincia può definire accordi di collaborazione e cooperazione con le altre Province, in particolare con quelle limitrofe, oltre che con la Città Metropolitana, per l'organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni con particolare riguardo alla realizzazione di opere di interesse comune.
4. Tali forme di cooperazione hanno per scopo prioritario la rappresentanza degli interessi d'area sovra-provinciale per macro-aree omogenee interne alla Regione, con particolare riguardo alla programmazione ed allo sviluppo strategico, alle infrastrutture, ai servizi d'area vasta, ai progetti di rilevanza regionale e comunitaria.

Art. 13 - Funzioni

1. La Provincia è titolare di funzioni fondamentali proprie e di funzioni ad essa attribuite, trasferite, delegate o comunque da essa esercitate in base ad atti normativi statali e regionali o in forza di convenzioni con i Comuni, con le loro gestioni associate e con le altre Province.

Art. 14 – Funzioni fondamentali

1. Le funzioni fondamentali proprie della Provincia sono stabiliti con legge statale.

Art. 15 – Esercizio delle funzioni di area vasta provinciale

1. La Provincia esercita le sue funzioni di area vasta attraverso una costante raccolta ed elaborazione dei dati in stretta collaborazione attraverso l'istituzione di un "Comitato tecnico", con i Comuni, singoli ed associati, del suo territorio.
2. Il Comitato Tecnico sarà composto da Dirigenti della Provincia e dei Comuni. Il provvedimento in ordine alle modalità di costituzione, alla disciplina ed al funzionamento del "Comitato tecnico" è adottato dal Presidente della Provincia, acquisito il parere dell'Assemblea dei Sindaci.
3. L'individuazione delle materie, delle funzioni e delle attività è proposto, sentito il "Comitato tecnico" di cui al precedente comma 2, dall'Assemblea dei Sindaci. Il Consiglio provinciale approva le convenzioni tipo.
4. La Provincia può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni del territorio e le loro Unioni anche ai fini della realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.
5. La Provincia promuove la cooperazione tra le amministrazioni del territorio per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti.
6. Sulla base della legislazione regionale in materia, il Consiglio Provinciale, previo parere dell'Assemblea dei Sindaci, disciplina le modalità attraverso le quali disporre il trasferimento delle funzioni, già di propria competenza, ai Comuni ed il correlato trasferimento del personale, dei beni e dei rapporti.

Art. 16 - Partecipazione popolare

1. Un apposito regolamento disciplina forme di consultazione e partecipazione della popolazione, anche secondo modalità semplificate e informatiche, nel rispetto delle esigenze di contenimento dei costi.

Titolo IV – Organizzazione degli uffici

Art. 17 – Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici

1. Gli uffici e i servizi della Provincia sono organizzati secondo le modalità stabilite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Provincia sulla base dei criteri generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio provinciale.
2. Nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, la Provincia persegue obiettivi e criteri di coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità, valorizzazione delle professionalità, promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.

Art. 18 – Dirigenti

1. Ai dirigenti della Provincia spetta la direzione degli uffici e dei servizi attraverso la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei medesimi. A tal fine essi dispongono di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse professionali, finanziarie e strumentali affidate, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente della Provincia.
2. I dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi di imparzialità e buona amministrazione, e in relazione ai medesimi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi assegnati dall'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
3. I dirigenti esercitano, residualmente, ogni competenza che la legislazione vigente non attribuisce, esplicitamente agli Organi della Provincia.
4. I dirigenti sono chiamati a svolgere un infungibile ruolo, propositivo e di impulso, sia rispetto all'esercizio delle funzioni fondamentali che la legge statale assegna alle Province che rispetto a quelle oggetto di trasferimento alle Regioni ed ai Comuni.

5. Rispetto alle funzioni riacquisite dalla Regione, i Dirigenti garantiscono, sia direttamente che attraverso l'attività collegiale svolta dalla conferenza dei Dirigenti ed in particolar modo in sede di prima applicazione della legislazione regionale in materia di riordino, il necessario raccordo, operativo e funzionale, con le strutture amministrative regionali, operando per garantire un ordinato passaggio di funzioni, competenze e risorse, finalizzato ad incidere positivamente e senza soluzioni di continuità, sulla qualità-quantità delle prestazioni e dei servizi resi alla comunità
6. I dirigenti partecipano, operando all'interno della Conferenza dei Dirigenti, alla definizione del Piano Strategico Provinciale.
7. Essi si rapportano, altresì, costantemente, con il "Comitato tecnico" per la definizione dell'ambito ottimale per lo svolgimento delle funzioni associate, predisponendo, per quanto di competenza, le proposte di convenzione.
8. Promuovono, inoltre, attraverso ogni possibile forma di sinergia con i Comuni del territorio, stabili rapporti di cooperazione per ottimizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi, valorizzando le professionalità e le competenze presenti nei rispettivi Enti

Titolo V – Disposizioni finali

Art. 19 – Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono approvate dal Consiglio provinciale e dall'Assemblea dei Sindaci con le medesime modalità e maggioranze previste per la sua prima adozione.

Art. 20 – Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto e le sue eventuali modifiche sono pubblicate, nelle forme di legge, all'Albo pretorio on line della Provincia ed entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione.
2. Lo Statuto è trasmesso alla Regione al fine della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed è inviato al Governo per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Art. 21 – Norme suppletive e abrogazioni

1. Lo Statuto provinciale abroga integralmente il pre-vigente statuto. Per quanto in esso non disposto, si provvederà mediante appositi regolamenti.
2. A tal fine, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, verrà operata una ricognizione completa di tutti gli atti di regolazione, di funzioni e attività, vigenti al momento dell'entrata in vigore dello Statuto. Sino a quella data, per le parti e le disposizioni non in contrasto con il presente Statuto, con le leggi, nazionali e regionali, in materia di riordino delle funzioni delle Province, i predetti regolamenti continueranno a produrre i loro effetti.
3. Sono pertanto implicitamente abrogate e/o modificate le norme dei regolamenti e degli altri atti generali della Provincia che risultassero in contrasto con il presente Statuto.